

**Dichiarazioni 2010.** Oggi scade il termine per presentare il modello al sostituto d'imposta

# Ultimi check alla consegna

La circolare 21/E aiuta nel corretto utilizzo degli sconti

**Luca De stefani**

■ L'omessa comunicazione alle Entrate, entro il 31 marzo 2010, dei pagamenti effettuati nel 2009 per gli interventi di risparmio energetico, iniziati prima del 2010 e non ancora ultimati, non fa perdere la fruizione della detrazione Irpef/Ires del 55%, anche se è sanzionata da 258 euro a 2.065 euro. Inoltre, per le ristrutturazioni edilizie detraibili al 36%, con spese superiori a 51.645,69 euro non è più necessaria, dal 2003, la comunicazione di fine lavori. Nell'ultimo giorno per la consegna al sostituto del modello 730, può risultare utile riguardare le indicazioni contenute nella circolare 21/E/2010 in materia di sconti Irpef per controllare le scelte fatte.

Nella circolare è stato anche chiarito che in caso di interventi sul risparmio energetico eseguiti in leasing, gli adempimenti documentali (comunicazione all'agenzia delle Entrate e invio della scheda informativa all'Enea) devono essere effettuati dal soggetto che si avvale della detrazione e non dalla società di leasing. Quest'ultima, però, deve

fornire al contribuente la documentazione che attesti la conclusione dei lavori e l'ammontare

## **COLPA LIEVE PER IL 36%**

La mancata comunicazione per i lavori iniziati nel corso del 2009 non fa perdere il bonus ma costa una sanzione

del costo sostenuto. Per i lavori in leasing, è rilevante il costo sostenuto dalla società concedente e non il pagamento dei canoni di leasing (comprensivi degli interessi), del maxicanone o del riscatto finale.

Alla detrazione Irpef del 20% sull'acquisto, dal 7 febbraio 2009 e al 31 dicembre 2009, di mobili e elettrodomestici, pc e tv, finalizzati all'arredo di abitazioni ristrutturate (con inizio lavori dal 1 luglio 2008) sono ammesse anche le spese per il trasporto e il montaggio dei beni, pagate tramite bonifico. Questa detrazione spetta anche per i frigoriferi, i congelatori e loro combinazioni, come per gli altri elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (articolo 2, decreto legge n. 5/2009), anche se non vi

è la sostituzione di un vecchio apparecchio (possibile in assenza delle condizioni prima indicate).

Se l'immobile ristrutturato viene ceduto prima che siano detratte i quinti annuali della ripartizione della detrazione del 20%, le quote residue continuano ad essere scontate da chi le ha originariamente sostenute.

Per la detrazione Irpef/Ires del 55% sul risparmio energetico, non può essere autocertificata dal contribuente la data di fine lavori, rilevante per l'invio della documentazione all'Enea entro i 90 giorni successivi, neanche nel caso in cui non sia previsto il collaudo.

Possono essere agevolati al 55% anche i portoni di ingresso, a patto che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e sia rispettata la trasmittanza termica richiesta per la sostituzione delle finestre.

Il contenuto della scheda informativa inviata all'Enea può essere corretto, anche oltre il termine previsto per il suo invio (90 giorni dalla fine dei lavori), mediante l'invio telematico di una nuova comunicazione (comple-

ta di l'attestato di qualificazione energetica, ove richiesto), che annulli e sostituisca quella precedentemente trasmessa.

La nuova comunicazione, comunque, deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere detratta.

Relativamente a sconti o abbuoni ricevuti successivamente all'invio della scheda informativa, considerando che sono agevolate solo le spese effettivamente sostenute, le somme restituite, per le quali si è già fruito della detrazione in anni precedenti, vanno assoggettate a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera n-bis, Tuir).

Non è necessario rettificare la scheda informativa se il nominativo indicato è diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura o se non è stato indicato che più contribuenti possono aver diritto alla detrazione, in quanto è sufficiente che il contribuente che intende usufruire dell'agevolazione dimostri di essere in possesso dei documenti che attestano l'effettivo sostenimento dell'onere (circolare 34/E/2008).